



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **284**

in data **16/12/2025**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventicinque** addì **16 - sedici** - del mese **dicembre** alle ore **09:00** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

RICOGNIZIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE DEL FONDO RISCHI CONTENZIOSO

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

MASSARI Marco	Sindaco	SI
DE FRANCO Lanfranco	Vice Sindaco	SI
BONDAVALLI Stefania	Assessore	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
MAHMOUD Marwa	Assessore	SI
MIETTO Marco	Assessore	NO
NEULICHEDL Roberto	Assessore	SI
PASINI Carlo	Assessore	SI
PRANDI Davide	Assessore	NO
RABITTI Annalisa	Assessore	SI

Presiede: **MASSARI Marco**

Assiste il Segretario Generale: **MARENGO Dr. Donato Salvatore**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che uno dei cardini del sistema contabile armonizzato degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 118/2011, è costituito dalla obbligatoria previsione di fondi di accantonamento preordinati a garantire gli equilibri di Bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di risorse necessarie volte alla copertura di necessità finanziarie che possano pregiudicarne il mantenimento nel corso della gestione

Visto il punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), che così recita: *“nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso”*;

Rilevato che il citato punto 5.2 dispone che l’organo di revisione provvede a verificare la congruità degli accantonamenti al fondo contenzioso, in sede di bilancio di previsione, in sede di verifica della permanenza degli equilibri ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, in sede di assestamento di bilancio (art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000), nonché in sede di rendiconto;

Preso atto dei principi contabili sanciti dall’Organismo Italiano di Contabilità, OIC 31, e dall’International Accounting Standards Committee, IAS 37, in materia di accantonamenti passività ed attività potenziali;

Visti gli orientamenti delle sezioni regionali della Corte dei Conti in ordine alla suddivisione dei contenziosi in ordine alla probabilità di soccombenza da parte dell’ente locale (tra gli altri, pareri 93-94-97 e 98/2024 della sezione Emilia Romagna, parere 240/2017 della

sezione Campania, parere 40/2020 della sezione Marche, parere 69/2020 della sezione Lombardia);

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna – n. 37/2023 nella quale è affermato che:

“La Sezione ribadisce che la situazione di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell'ente e monitorata dall'Organo di revisione, al quale incombe l'onere di attestarne la congruità. La violazione di detti obblighi induce quindi la Sezione a richiamare l'ente e l'Organo di revisione al rispetto formale dei suddetti obblighi e in proposito, il Comune dovrà effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

■ il debito certo - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;

■ la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);

■ la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;

■ la passività da evento “remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

Richiamata, da ultimo, la delibera n. 5/2024 della sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti nella quale è affermato: “...la Sezione delle Autonomie con del. n. 14/2017/INPR, contenente "Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266", volte a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, ha avuto modo di sottolineare che "particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di

revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza". La quota accantonata a consuntivo nel risultato d'amministrazione per "fondo rischi e spese", ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, All. 4/2, è determinata, tra l'altro, da «accantonamenti per le passività potenziali». La lettura di detti principi conferma quindi sia gli obblighi dell'Ente, il quale è tenuto a un'attenta ricognizione delle cause pendenti, da formalizzare in un apposito atto deliberativo, sia gli obblighi dell'organo di revisione che attesterà la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato d'amministrazione a rendiconto, secondo quanto indicato dalla delibera di Sezione Autonomie del. n. 14/2017/INPR. Ciò in quanto, la finalità è quella di non fare trovare l'ente sguarnito nel momento in cui l'evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie: la finalità è altresì quella di preservare gli equilibri di bilancio, e richiederà quindi uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili".

Preso atto che il giudice contabile suggerisce di accantonare nel fondo contenzioso, per ciascuna causa, un importo pari alla probabilità di soccombenza moltiplicata per il valore della causa;

Visto il prospetto allegato predisposto dal dirigente del Servizio Legale in ordine a tutto il contenzioso in essere, con specifica indicazione del loro andamento, del loro valore di causa e della loro probabilità di soccombenza;

Rilevato:

- che nel rendiconto di esercizio 2024, approvato con deliberazione consiliare n. 101 del 28/4/2025, è stato accantonato nel risultato contabile di amministrazione un importo pari ad euro 4.604.840,28 quale fondo contenzioso;
- che nel corso dell'esercizio 2025 non sono state ad oggi applicate quote del fondo contenzioso in sede di verifica degli equilibri di bilancio;
- che è in corso di predisposizione la deliberazione di Consiglio Comunale per il riconoscimento di debito fuori bilancio – per complessivi € 16.626,11 – derivante dalla sentenza n. 433/2025 del Tribunale di Reggio Emilia-Sezione Lavoro, pubblicata in data 17/11/2025, a conclusione del giudizio n. 1139/23 R.G. promosso da una dipendente;

Constatato dall'allegato elenco del contenzioso in essere che il totale fondo contenzioso

necessario è già ricompreso nel fondo accantonato in sede di rendiconto 2024 e ancora disponibile;

Dato atto che la presente deliberazione deve essere aggiornata in sede di verifica della permanenza degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in sede di assestamento di cui all'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 ed in sede di rendiconto, nonché durante il corso dell'esercizio qualora il contenzioso in essere dovesse ridursi (per estinzione del giudizio, per sentenze pronunciate, per transazioni, ecc.) ovvero aumentare in seguito alla presentazione di nuovi ricorsi nei confronti del Comune;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal dirigente del servizio interessato e dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs.267/00;

Ritenuto di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del Decreto legislativo n. 267/00 al fine di procedere con immediatezza al pagamento di eventuali sentenze sfavorevoli per l'ente;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di approvare la ricognizione dei contenziosi in essere e di dare atto che la quantificazione del fondo rischi da contenzioso trova adeguata valorizzazione nel fondo appositamente accantonato e ancora disponibile sul risultato di amministrazione 2024 e che pertanto non è necessario integrare il fondo stesso per le cause tuttora in corso;

2) di dare mandato al Servizio Legale di procedere al costante aggiornamento dell'elenco di cui trattasi e di relazionare al Servizio Finanziario e all'Organo di Revisione sullo stato del contenzioso in occasione in particolare della stesura di ogni nuovo bilancio, del rendiconto della gestione e della verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

3) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per le motivazioni richiamate nelle premesse.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

MASSARI Marco

IL SEGRETARIO GENERALE

MARENGO Dr. Donato Salvatore